

# **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

## **“MARIA TERESA GHIGLIA”**

### **PREMESSA**

**La denominazione della suddetta Associazione vuole essere, nell'intento dei soci fondatori, uno stimolo forte per continuare quei discorsi di crescita e inserimento sociale per giovani svantaggiati in cui la Maestra Ghiglia tanto aveva creduto.**

# STATUTO

## **Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

- a) - E' costituita in Cuneo l'Associazione di Volontariato denominata “**MARIA TERESA GHIGLIA**” siglabile negli Atti “**M. T. G.**” con sede legale in Cuneo – Via Statuto n. 6;
- b) - l'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà variazione formale del presente statuto;
- c) - l'Associazione ha durata indeterminata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e secondo le modalità previste dall'art. 9, del presente statuto.

## **Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ**

L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà,

### **si prefigge**

di ottenere il benessere psico-fisico di giovani diversamente abili attraverso crescita qualitativa, vera integrazione sociale e miglioramento del "modus vivendi".

Per realizzare quanto sopra, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alle seguenti leggi:

- **8 novembre 2000 n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- **5 febbraio 1992, n.104** "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- **11 agosto 1991, n. 266** "Legge quadro sul volontariato";
- **legge regionale 29 agosto 1994, n. 38**, "Valorizzazione e promozione del volontariato";

### **si propone**

di raggiungere obiettivi di solidarietà, di autonomia e di integrazione sociale per ragazzi svantaggiati attraverso progetti individualizzati e collettivi, attività culturali, educative, ludico-sportive, di auto - mutuo - aiuto e quant'altro possa rivelarsi utile all'uopo, garantendo pari opportunità;

### **promuove**

per eliminare, o perlomeno ridurre, i disagi derivanti da difficoltà individuali o familiari, una serie di interventi personalizzati che spaziano nella sfera di:

- attività di documentazione, informazione, ricerca, animazione, consulenza, studio e progettazione di servizi e piani educativi per l'autonomia e l'integrazione dei soggetti interessati;
- attività di formazione e inserimento dei volontari che operano a favore degli assistiti dell'associazione;
- convenzioni con Enti pubblici e privati;
- progetti mirati ad ottenere finanziamenti, strumenti e servizi.

Le attività elencate nel presente articolo si concretizzeranno, prevalentemente, tramite prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione che non potranno essere retribuiti in alcun modo (nemmeno da eventuali beneficiari), ma tutt'al più rimborsati, per le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 3 - NATURA**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, con struttura democratica e non persegue fini di lucro.

#### **Art. 4 - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE**

a) - Il Patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

b) - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti ed attività;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

c) - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

#### **Art. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

a) - Il numero degli aderenti è illimitato;

b) - sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

c) - possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnano a rispettarne lo Statuto;

d) - diventano Soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche che, avendo fatto domanda e impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo e versano, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dagli organi competenti.

## **Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI**

- a) - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati;
- b) - il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione nel libro dei Soci dei nuovi aderenti dopo che questi ultimi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata dagli organi competenti;
- c) - da Socio si decade:
  - 1. per recesso;
  - 2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - 3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale;
  - 4. per decesso;
- d) - l'esclusione di Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea dei Soci che, prima di escludere un associato, dovrà notificare per iscritto il motivo del diniego consentendo facoltà di replica;
- e) - il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso;
- f) - in ognuno dei casi sopra indicati non sarà restituita la quota associativa versata.

## **Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Fatto salvo il diritto di recesso, l'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e i Soci

- a) - **sono obbligati a:**
  - 1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - 2. mantenere sempre un comportamento corretto nel rispetto dei principi associativi;
  - 3. versare la quota associativa.
- b) - **hanno diritto a:**
  - 1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - 2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto per approvare e modificare Statuto e Regolamenti, nominare gli organi direttivi, sciogliere l'Associazione e devolvere l'eventuale patrimonio residuo;
  - 3. accedere alle cariche associative.

## **Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

## **Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota.

E' convocata mediante avviso scritto (da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione) dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

E' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta e ogni Socio può ricevere un massimo di due deleghe.

In difetto di convocazione, saranno egualmente valide le Assemblee a cui partecipano, di persona o per delega, tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Può essere **ordinaria o straordinaria**.

**L'Assemblea ordinaria** ( che indirizza tutta l'attività dell'Associazione)

- è convocata (almeno una volta all'anno) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la metà dei membri del Consiglio Direttivo o 3/10 degli Associati ne faccia richiesta scritta;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
- approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
- delibera l'esclusione degli associati;
- si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati.
- è validamente costituita -in prima convocazione - quando sia presente, o rappresentata , almeno la metà più uno dei Soci e – in seconda convocazione – qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati;
- vota delibere che prendono validità quando incontrano, in prima convocazione, il consenso della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, della metà più uno dei presenti.

**L'Assemblea straordinaria** (che delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo)

- è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, almeno i 3/4 dei Soci;
- vota delibere che prendono validità quando incontrano il consenso della maggioranza relativa degli intervenuti.

## **Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possano far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo dovesse decadere dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
3. nominare il Vice-Presidente e il Segretario;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. decidere sull'importo relativo alla quota associativa;
6. fissare modalità e importo del rimborso spese sostenute dai Soci nell'espletamento dei loro incarichi;
7. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;
8. predisporre il programma delle attività;
9. ratificare eventuali provvedimenti adottati dal Presidente in condizioni di necessità e di urgenza;
10. nominare i soci onorari e benemeriti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Il Consiglio Direttivo è convocato, di regola, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;

Per ogni adunanza del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto, a cura del Segretario, un verbale sottoscritto dallo stesso Segretario e da chi ha presieduto la seduta. Il suddetto verbale, conservato agli atti, sarà accessibile a tutti i Soci.

#### **Art. 11 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente nominato, a sua volta, dal Consiglio Direttivo.

Presiede l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumere i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

Ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.

#### **Art. 12 - IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite.

#### **Art. 13 - IL SEGRETARIO**

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e inoltre provvede:

- alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- a predisporre schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

#### **Art. 14 - GRATUITÀ ED ELETTIVITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

Ogni carica associativa è elettiva e viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati.

#### **Art. 15 - INTRAMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE**

La quota sociale (contributo associativo) non è trasmissibile e neppure rimborsabile.

**Art. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo destinazioni o distribuzioni imposte da leggi o regolamenti.

**Art. 17 - Norma finale**

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Associazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario

-----

Il Presidente

-----

N.B.

Si dichiara che l'Associazione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il Segretario

-----

Il Presidente

-----